



# PROCURA DELLA REPUBBLICA UDINE

## DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - artt. 552 c.p.p., 159 comma 1 disp. att. -

Il Pubblico Ministero dott.ssa Annunziata PUGLIA  
concluse le indagini preliminari relative al procedimento in epigrafe iscritto nel registro delle notizie  
di reato in data 27/07/2011 nei confronti di:

- ❖ ~~\_\_\_\_\_~~ nato a Udine il 31.12.1970
  - ↳ domicilio determinato *ex lege* per le notificazioni: presso il difensore d'ufficio avv. ~~\_\_\_\_\_~~  
~~MONI~~ del foro di Udine (avendo il P.M. dichiarato l'indagato irreperibile con decreto in  
data 20.08.2012, *ex art.* 159 c.p.p.).
  - ↳ difeso d'ufficio dall'avv. ~~\_\_\_\_\_~~ del Foro di Udine [Civiale del Friuli, Borgo San  
Pietro n. 5, tel. e fax 0432.731037]

### IMPUTATO

**per il reato p. e p. per il reato p. e p. dall'art. 570 co. 2 c.p.** perché venendo meno agli obblighi di  
assistenza inerenti la potestà dei genitori faceva mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minorenni  
~~Echavarría Sanchez Danna Gabriela~~ non provvedendo alla puntuale corresponsione ogni mese della  
somma di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e di € 6.000,00 a titolo di rimborso della  
quota di mantenimento dalla data di nascita della bambina così come determinata dalla sentenza n.  
20/09 del Tribunale per i Minorenni di Trieste, non versando le somme dovute mensilmente  
In Udine dal 2009

Nel quale sono da ritenersi persone offese dal reato:

- ~~Echavarría Sanchez Yangeili~~, nata in Colombia il 07/09/1981, residente a Udine via Volturno 60;
- ~~Echavarría Sanchez Danna Gabriela~~, nata ad Udine il 20/03/2004

Visto l'art. 552 c.p.p.

### DISPONE

la citazione dell'imputato sopra generalizzato assistito e difeso d'ufficio dall'avvocato su  
indicato;  
nonché della parte offesa, sig.ra Echavarría Sanchez Yangeili, così come sopra indicata,  
avvertendo la parte offesa che, ove non intenda costituirsi parte civile, la presenza alla predetta  
udienza è facoltativa;

avanti al TRIBUNALE DI UDINE composizione monocratica presso:

- il locale Tribunale di Udine - aula delle udienze penali - piano primo - sita in Udine, Largo  
Ospedale Vecchio n. 1, alle ore 09.00 del giorno 29/5/13, per rispondere del reato di  
cui sopra.

### AVVERTE

l'imputato che, non comparendo senza un legittimo impedimento, sarà giudicato in contumacia.

MPG

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 24/05/2013**

**Stampa** 1documenti di penale: rif.estremi+nat=art. 570 c.p. cmissera@G60H **Copia Salva**

---

Sez. 6, **Sentenza n. 7372 del 29/01/2013 Ud.** (dep. 14/02/2013 ) Rv. 254515

**Presidente: Agro' A. Estensore: Paterno' Raddusa B. Relatore: Paterno' Raddusa B. Imputato: S.. P.M. Stabile C. (Diff.)**

(Annulla con rinvio, App. Messina, 21 novembre 2011)

597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - 049 OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Capacità economica dell'obbligato - Sussistenza - Necessità - Fattispecie.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione. (In applicazione di questo principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso l'impossibilità di adempiere solo perché l'imputato, nel periodo in contestazione, aveva fruito del sussidio di disoccupazione, omettendo qualunque accertamento sull'entità delle somme dallo stesso percepite).

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 45

Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10085 del 2005 Rv. 231453, N. 5751 del 2011 Rv. 249339, N. 6597 del 2011 Rv. 249374, N. 11696 del 2011 Rv. 249655, N. 8063 del 2012 Rv. 252427

---

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 24/05/2013**

**Stampa** 1documenti di penale: rif.estremi+nat=art. 570 c.p. cmissera@G60H **Copia Salva**

---

Sez. 6, **Sentenza** n. 34270 del 31/05/2012 Ud. (dep. 07/09/2012 ) Rv. 253262

Presidente: **Milo N.** Estensore: **Di Salvo E.** Relatore: **Di Salvo E.** Imputato: **M.. P.M. Fodaroni MG.** (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 15 febbraio 2011)

597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - 047 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - Versamento dell'assegno stabilito dal giudice - Omissione - Reato configurabile - Condizioni.

L'art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice, in sede di divorzio, in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi, mentre l'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro, sicché non integra tale ultimo reato la violazione dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST.  
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 n. NaN CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6575 del 2008 Rv. 243529

---

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 24/05/2013**

**Stampa** 1documenti di penale: rif.estremi+nat=art. 570 c.p. cmissera@G60H **Copia Salva**

---

Sez. 6, **Sentenza** n. 12516 del 28/03/2012 Ud. (dep. 03/04/2012 ) Rv. 252606

Presidente: **Agro' A.** Estensore: **Citterio C.** Relatore: **Citterio C.** Imputato: **B.. P.M.**

**Scardaccione EV.** (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Torino, 24/11/2009)

597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - 049 OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Coniuge non legalmente separato - Mancato contributo economico a favore dell'altro coniuge - Integrazione del reato - Condizioni - Venir meno dei mezzi di sussistenza - Necessità.

Il mancato contributo economico da parte del coniuge non legalmente separato che non determini uno stato di bisogno nell'altro coniuge e non comporti, di conseguenza, il venir meno dei mezzi di sussistenza non integra la fattispecie prevista dall'art. 570 cod. pen.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 939 del 1970 Rv. 115483, N. 5447 del 1995 Rv. 201328, N. 35520 del 2011 Rv. 250838

---

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 24/05/2013**

**Stampa** 1documenti di penale: rif.estremi+nat=art. 570 c.p. cmissera@G60H **Copia Salva**

---

Sez. 6, **Sentenza** n. 40823 del 21/03/2012 Ud. (dep. 17/10/2012 ) Rv. 254168

**Presidente: Serpico F. Estensore: Milo N. Relatore: Milo N. Imputato: B.. P.M. Lettieri N.**  
(Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Palermo, 05/07/2010)

597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - 000 REATI CONTRO LA FAMIGLIA

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - Violazione degli obblighi di assistenza familiare -  
Intervento di terzi coobbligati - Esclusione dello stato di bisogno - Insussistenza.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno non è escluso dall'intervento di terzi, coobbligati od obbligati in via subordinata, sicché il reato si configura anche se taluno di questi si sostituisca all'inerzia del soggetto tenuto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 785 del 2010 Rv. 249202

---

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 24/05/2013**

**Stampa** 1 documenti di penale: rif.estremi+nat=art. 570 c.p. cmissera@G60H **Copia Salva**

---

*Massime successive: Vedi*

Sez. 6, **Sentenza n. 8063 del 08/02/2012 Ud.** (dep. 01/03/2012 ) Rv. 252427

**Presidente: Garribba T. Estensore: Petruzzellis A. Relatore: Petruzzellis A. Imputato: G.. P.M. Geraci V. (Conf.)**

(Dichiara inammissibile, App. Bologna, 08/10/2009)

597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - 049 OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Impossibilità di adempiere - Onere di allegazione a carico dell'interessato - Sussistenza - Generica allegazione di difficoltà economiche - Idoneità ad escludere la rilevanza dell'omissione - Esclusione.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, del tutto inidonea essendo a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5751 del 2011 Rv. 249339

---

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 24/05/2013**

**Stampa** 1 documenti di penale: rif.estremi+nat=art. 570 c.p. cmissera@G60H **Copia Salva**

---

*Massime successive: Conformi*

Sez. 6, **Sentenza n. 34736 del 16/06/2011 Ud.** (dep. 26/09/2011 ) Rv. 250839

**Presidente: Cortese A. Estensore: Paoloni G. Relatore: Paoloni G. Imputato: P.. P.M. Selvaggi E. (Conf.)**

(Dichiara inammissibile, App. Trento, 12 marzo 2010)

597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - 047 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - Omessa corresponsione dell'assegno divorzile - Provocata mancanza al figlio minore dei mezzi di sussistenza - Concorso di reati - Configurabilità.

Sussiste concorso formale eterogeneo tra il delitto di cui all'art. 12 sexies l. n. 898 del 1970 e quello di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2 cod. pen., qualora la mancata corresponsione dell'assegno divorzile faccia altresì mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.  
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 32540 del 2005 Rv. 231925

*Massime precedenti Vedi:* N. 7824 del 2000 Rv. 220572, N. 6575 del 2009 Rv. 243529, N. 16458 del 2011 Rv. 250090

---

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 24/05/2013**

**Stampa** 1 documenti di penale: rif.estremi+nat=art. 570 c.p. cmissera@G60H **Copia Salva**

---

Sez. 6, **Sentenza n. 27117 del 11/03/2011** Ud. (dep. 12/07/2011 ) Rv. 250727

*Presidente: Mannino SF. Estensore: Paoloni G. Relatore: Paoloni G. Imputato: L.. P.M.*

**Selvaggi E. (Conf.)**

(Dichiara inammissibile, App. Trieste, 1/03/2010)

597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - 049 OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Determinazione della competenza territoriale - Criteri - Indicazione.

Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., occorre considerare il luogo di effettiva dimora dell'avente diritto alla prestazione dei mezzi di sussistenza.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.  
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8  
Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.  
Cod. Civ. art. 1182 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 1385 del 1966 Rv. 100216, N. 692 del 1969 Rv. 112483, N. 6597 del 2011 Rv. 249374

---

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 24/05/2013**

**Stampa** 1documenti di penale: rif.estremi+nat=art. 570 c.p. cmissera@G60H **Copia Salva**

---

*Massime successive: Vedi*

Sez. 6, **Sentenza** n. 11696 del 03/03/2011 Ud. (dep. 23/03/2011 ) Rv. 249655

**Presidente: De Roberto G. Estensore: Cortese A. Relatore: Cortese A. Imputato: F.. P.M. Volpe G. (Parz. Diff.)**

(Rigetta, App. Napoli, 17 giugno 2008)

597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - 049 OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Incapacità di adempiere per indisponibilità di mezzi economici - Carenza dipendente da colpa dell'interessato - Irrilevanza - Responsabilità per l'omessa prestazione - Sussistenza.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 54 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 4152 del 1991 Rv. 187312, N. 3383 del 1996 Rv. 204493, N. 8419 del 1997 Rv. 209103, N. 36450 del 2004 Rv. 230239

*Massime precedenti Vedi:* N. 7806 del 1998 Rv. 211258

---

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 24/05/2013**

**Stampa** 1documenti di penale: rif.estremi+nat=art. 570 c.p. cmissera@G60H **Copia Salva**

---

*Massime successive: Vedi*

Sez. 6, **Sentenza** n. 8912 del 04/02/2011 Ud. (dep. 07/03/2011 ) Rv. 249639

**Presidente: Conti G. Estensore: Rotundo V. Relatore: Rotundo V. Imputato: K.. P.M. Selvaggi E. (Parz. Diff.)**

(Rigetta, App. Venezia, 28 ottobre 2008)

597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - 049 OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Stato di bisogno del minore - Obbligo di entrambi i genitori - Prestazione dei mezzi di sussistenza da parte di uno solo dei genitori - Reato a carico dell'altro coniuge - Configurabilità.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, entrambi i genitori sono tenuti ad ovviare allo stato di bisogno del figlio che non sia in grado di procurarsi un proprio reddito. Ne consegue che il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 6512 del 1972 Rv. 122011, N. 12085 del 1975 Rv. 131474, N. 5525 del 1996 Rv. 204875, N. 10216 del 1998 Rv. 211573

*Massime precedenti Vedi:* N. 5432 del 1985 Rv. 169513

---

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 24/05/2013**

**Stampa** 1documenti di penale: rif.estremi+nat=art. 570 c.p. cmissera@G60H **Copia Salva**

---

Sez. 6, **Sentenza n. 6297 del 27/01/2011** Cc. (dep. 21/02/2011 ) Rv. 249344

**Presidente: Serpico F. Estensore: Citterio C. Relatore: Citterio C. Imputato: P.G. in proc. F.**  
**P.M. Russo RG. (Diff.)**

(Rigetta, Trib. Cremona, 29 settembre 2009)

**597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - 044 DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE**

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - Reato previsto dall'art. 570, comma secondo, cod. pen. - Figura autonoma - Giudizio di comparazione con attenuanti - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

Il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen., costituisce una fattispecie autonoma di reato e non una figura circostanziata rispetto a quella contemplata nel primo comma. Ne consegue che non è possibile operare il bilanciamento con le circostanze attenuanti ex art. 69 cod. pen., accogliendo una richiesta di patteggiamento che presupponga, all'esito del giudizio di comparazione, la prevalenza delle attenuanti. (Fattispecie in cui la pena finale oggetto dell'accordo tra le parti non è stata ritenuta in sé illegale, essendo stata irrogata una pena pecuniaria in parte ricondotta alla sostituzione della pena detentiva, ed in parte ricondotta all'originaria pena di specie pecuniaria).

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 570 com. 2      CORTE COST.  
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 2681 del 1998 Rv. 210371, N. 41735 del 2006 Rv. 235301

*Massime precedenti Vedi:* N. 8011 del 2003 Rv. 223947

---

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 24/05/2013**

**Stampa** 1documenti di penale: rif.estremi+nat=art. 570 c.p. cmissera@G60H **Copia Salva**

---

*Massime successive: Vedi*

Sez. 6, **Sentenza n. 5576 del 26/01/2011** Ud. (dep. 14/02/2011 ) Rv. 249468

**Presidente: Agro' A. Estensore: Lanza L. Relatore: Lanza L. Imputato: Cacoza. P.M. Spinaci S. (Conf.)**

(Annulla con rinvio, App. Genova, 24 febbraio 2010)

677 SENTENZA - 015 CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Reato permanente - Contestazione "chiusa" - Modifica dell'imputazione con riferimento all'ulteriore durata della permanenza - Nuova contestazione - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di reato permanente, quando l'imputazione sia stata formulata a "contestazione chiusa" (ossia, con l'indicazione della data iniziale e finale dell'attività delittuosa), costituisce nuova contestazione, a norma dell'art. 520 cod. proc. pen., la modifica del capo di imputazione attraverso il riferimento all'ulteriore durata della permanenza del delitto contestato, con la conseguenza che, nell'ipotesi di imputato contumace o assente, è necessario provvedere alla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale contenente la nuova contestazione. (Fattispecie in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare).

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST.  
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST.  
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST.  
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.  
Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6977 del 2002 Rv. 221385, N. 47864 del 2003 Rv. 227077, N. 29701 del 2008 Rv. 240750, N. 43973 del 2008 Rv. 242228, N. 12456 del 2009 Rv. 243743

---

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 24/05/2013**

**Stampa** 1 documenti di penale: rif.estremi+nat=art. 570 c.p. cmissera@G60H **Copia Salva**

---

*Massime successive: Vedi*

Sez. 6, **Sentenza n. 785 del 22/12/2010** Ud. (dep. 14/01/2011 ) Rv. 249202

**Presidente: Di Virginio A. Estensore: Gramendola FP. Relatore: Gramendola FP. Imputato: S.. P.M. Stabile C. (Conf.)**

(Dichiara inammissibile, App. Firenze, 04/02/2010)

597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - 045 ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO):  
DOLO

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE -  
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ELEMENTO  
SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza -  
Dolo generico - Sufficienza.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2 cod. pen. è a dolo generico, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 1396 del 1967 Rv. 106049, N. 9750 del 1982 Rv. 155740, N. 5431 del 1985 Rv. 169512, N. 185 del 1994 Rv. 197226

---

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 24/05/2013**

**Stampa** 1 documenti di penale: rif.estremi+nat=art. 570 c.p. cmissera@G60H **Copia Salva**

---

*Massime successive: Vedi*

Sez. 6, **Sentenza n. 5751 del 14/12/2010 Ud.** (dep. 15/02/2011 ) Rv. 249339

**Presidente: Mannino SF. Estensore: Fazio AM. Relatore: Fazio AM. Imputato: P.. P.M. Riello L. (Conf.)**

(Dichiara inammissibile, App. Palermo, 08 maggio 2009)

597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - 049 OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Impossibilità di adempiere - Onere di allegazione a carico dell'interessato - Sussistenza - Mera documentazione dello stato di disoccupazione - Idoneità ad escludere la rilevanza dell'omissione - Esclusione.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 9283 del 1988 Rv. 179189, N. 4152 del 1990 Rv. 187313, N. 9759 del 1992 Rv. 191990, N. 1283 del 1999 Rv. 216826, N. 10085 del 2005 Rv. 231453, N. 2736 del 2009 Rv. 242853

---

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 24/05/2013**

**Stampa** 1 documenti di penale: rif.estremi+nat=art. 570 c.p. cmissera@G60H **Copia Salva**

---

*Massime successive: Vedi*

Sez. 6, **Sentenza** n. 41362 del 21/10/2010 Ud. (dep. 23/11/2010 ) Rv. 248955

**Presidente: Serpico F. Estensore: Lanza L. Relatore: Lanza L. Imputato: M.. P.M. Spinaci S.**  
(Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Roma, 21 febbraio 2008)

597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - 049 OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Incapacità economica assoluta del soggetto obbligato - Condizioni - Indicazione.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 5969 del 1997 Rv. 208307, N. 37419 del 2001 Rv. 220712

*Massime precedenti Vedi:* N. 12400 del 1990 Rv. 185336, N. 4152 del 1991 Rv. 187311, N. 14906 del 2010 Rv. 247022

---

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 24/05/2013**

**Stampa** 1 documenti di penale: rif.estremi+nat=art. 570 c.p. cmissera@G60H **Copia Salva**

---

*Massime successive: Vedi*

Sez. 6, **Sentenza n. 8998 del 11/02/2010** Ud. (dep. 05/03/2010 ) Rv. 246413

**Presidente: Lattanzi G. Estensore: Lanza L. Relatore: Lanza L. Imputato: B.. P.M. D'Angelo G.**  
(Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 16/05/2008)

597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - 049 OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Mezzi di sussistenza - Obbligo di versamento di una somma di denaro stabilita da giudice in sede di separazione legale dei coniugi - Adempimento alternativo da parte dell'obbligato - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento della prole con "cose" o "beni" che, secondo una sua scelta arbitraria, meglio corrispondano alle esigenze del minore beneficiario. (Nel caso di specie si trattava di due "computers" portatili, di capi di abbigliamento e di uno strumento musicale).

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2736 del 2009 Rv. 242854, N. 2736 del 2009 Rv. 242855

---

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 24/05/2013**

**Stampa** 1 documenti di penale: rif.estremi+nat=art. 570 c.p. cmissera@G60H **Copia Salva**

---

Sez. 6, **Sentenza n. 43288 del 29/10/2009** Ud. (dep. 12/11/2009 ) Rv. 245254

**Presidente: De Roberto G. Estensore: Mannino SF. Relatore: Mannino SF. Imputato: D.C..**  
**P.M. Stabile C. (Conf.)**

(Dichiara inammissibile, App. Napoli, 03 aprile 2007)

597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - 044 DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE -  
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE -  
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE -  
Intervenuto provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale - Interruzione della  
permanenza del reato - Esclusione - Ragione.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale non fa venire meno la permanenza del reato di cui all'art. 570 cod. pen., lasciando inalterati i doveri di natura economica e morale del genitore decaduto.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.  
Cod. Civ. art. 330

*Massime precedenti Conformi:* N. 4887 del 2000 Rv. 216132

---

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 24/05/2013**

**Stampa** 1 documenti di penale: rif.estremi+nat=art. 570 c.p. cmissera@G60H **Copia Salva**

---

Sez. 6, **Sentenza n. 7321 del 11/02/2009 Ud.** (dep. 19/02/2009 ) Rv. 242920

**Presidente: Agro' A. Estensore: Citterio C. Relatore: Citterio C. Imputato: M.. P.M. Di Casola C. (Parz. Diff.)**

(Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 2 Dicembre 2005)

597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - 049 OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Reato permanente - Modalità di contestazione con l'individuazione della data d'inizio della condotta - Cessazione della permanenza - Prescrizione - Decorrenza - Indicazione.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, quando la condotta è contestata con l'individuazione della sola data d'inizio, deve ritenersi che il reato è permanente e il termine di prescrizione decorre dalla data della sentenza di condanna di primo grado e non dalla data di emissione del decreto di citazione a giudizio, ovvero da quella del formale esercizio dell'azione penale.

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 4171 del 1999 Rv. 214045, N. 2843 del 2004 Rv. 228330, N. 7191 del 2004 Rv. 228601, N. 43793 del 2008 Rv. 242228

*Massime precedenti Vedi:* N. 11221 del 1997 Rv. 209983, N. 7878 del 1999 Rv. 214541

---